


STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE LIBERI AMMINISTRATORICONDONINILI .

A. L. A. C.

CAPO 1° : Titolo - Scopo - Sede - DurataArt. 1

È costituita in Genova, sotto la denominazione Associazione Liberi Amministratori Condominiali, una Associazione che rappresenta un centro di iniziativa per la tutela degli interessi degli Amministratori di Condominii e dei Piccoli Proprietari di beni immobili.

In particolare l'Associazione perseguirà la acquisizione di sempre maggiore competenza, aggiornamento e qualità morali degli Amministratori di Condominio, sia professionisti che non professionisti, e ciò anche per garantire la bontà e la serietà del servizio da essi svolto a favore dei Piccoli Proprietari. Rientra nei fini dell'Associazione, l'istituzione di speciali servizi per l'assistenza e la consulenza a favore dei Soci .

L'Associazione intende promuovere ed organizzare incontri, dibattiti e corsi di formazione per meglio raggiungere lo scopo sociale.

Art. 2

Per il conseguimento dei suoi scopi ed in coerenza

con essi l'Associazione:

- a) promuove, anche in collaborazione con Associazioni e gruppi affini, iniziative dirette a rendere effettivo il rispetto degli interessi dei Piccoli Proprietari di beni immobili;
- b) svolge in generale iniziative analoghe o comunque conformi agli scopi statutari e idonee al loro conseguimento ;
- c) consente l'associazione di Circoli, Associazioni, Enti e simili che abbiano scopi affini ed analoghi;
- d) organizza corsi di formazione e di aggiornamento professionale nel settore dell'edilizia a favore dei Soci.

Art. 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5

L'Associazione non ha scopo di lucro. Alle spese occorrenti per il funzionamento si provvede mediante:

- a) quote di iscrizione "una tantum"
- b) contributi associativi periodici
- c) contribuzioni associative straordinarie
- d) elargizioni e donazioni dei Soci, di Enti o di

privati.

Art. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili, da residui attivi di gestione e da ogni altra entrata destinata per la sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad incrementare il patrimonio stesso.

Art. 7

I Soci possono essere :

_ ordinari

_ onorari.

Art. 8

Possono far parte dell'Associazione come Soci ordinari tutti coloro che condividono ed accettano gli scopi dell'Associazione e si obbligano a rispettarne lo Statuto. Possono essere Soci onorari le persone fisiche e le Associazioni che, per la loro presenza nella vita sociale e culturale, conferiscono onore all'Associazione e ne propiziano il conseguimento dei fini sociali. I Soci onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall'Assemblea. La iscrizione a socio si intende dal 1° Gennaio al 31 dicembre e rinnovata annualmente.

L'accettazione della domanda di ammissione è subordinata all'approvazione del Comitato Esecutivo.

Art. 9

La decisione del Comitato è inappellabile e non soggetta a motivazioni.

Art. 10

L'iscrizione impegna il Socio a tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto . Il Socio, non in regola con il pagamento dei contributi Associativi perde qualsiasi diritto nei confronti dell'Associazione.

Il Socio può dimettersi in qualsiasi momento e deve dare comunicazione scritta al C.D..

Il Socio dimissionario non avrà diritto ad alcun rimborso per quanto da lui versato ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto .

Art. 11

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni
- b) per cancellazione deliberata dal Collegio dei Provivire
- c) per incompatibilità del comportamento del Socio rispetto alle finalità sociali ovvero per gravi motivi morali o disciplinari.

Art. 12

L'Associazione si articola in una Sede Centrale (Genova) ed in più Sedi periferiche che potranno essere costituite in ogni Comune del territorio Nazionale.

Art. 13

Ogni Sede potrà decentrare la propria attività nell'ambito Comunale costituendo Sezioni locali ed operare anche in Comuni limitrofi nei quali non sia stata ancora costituita una Sede Comunale.

CAPO 2°ORGANI DELL'ASSOCIAZIONEArt. 14

Gli Organi Nazionali dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei Soci
- 2) Il Consiglio Direttivo Nazionale
- 3) Il Comitato Esecutivo Nazionale
- 4) Il Presidente Nazionale
- 4bis) Il Presidente Onorario Nazionale
- 5) Il Segretario Nazionale
- 6) Il Collegio dei Prohiviri
- 7) Il Revisore dei Conti
- 8) Gli Organi Nazionali hanno Sede presso la Sede Genovese dell'Associazione.

Art. 15L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i suoi Soci ordinari ai sensi dell'Art. 7 regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento dei contributi Associativi e per i quali non sia intervenuto provvedi-

mento di sospensione a seguito delle procedure disciplinari di cui agli Art. 11 e 35. Ogni Socio che ha diritto a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altri Soci, ma non sono ammesse più di due deleghe ad una stessa persona.

Art. 16

L'Assemblea si riunisce in Genova in sessione Ordinaria e Straordinaria. Essa è convocata con avviso esposto nella Sede sociale o sulla Stampa qualora lo deliberi il C.E. mediante lettera da inviarsi almeno 10 giorni prima.

L'Assemblea Ordinaria, oltre alle competenze previste dal presente Statuto:

- a) determina i programmi generali dell'Associazione
- b) esprime i pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti la Associazione e la realizzazione degli scopi sociali.
- c) approva il bilancio preventivo e il rendiconto della Associazione.
- d) elegge ogni 4 anni con votazione separata i Membri del C.D. di Sua competenza ed il Revisore dei Conti.

L'Assemblea Straordinaria delibera sull'eventuale scioglimento e liquidazione dell'Associazione, nonché

sulla destinazione finale dei beni sociali.

Art. 17

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente una volta ogni 4 anni entro il 30 Aprile per adempimento dei compiti previsti dall'Art. 16 lettera c). Quella Straordinaria ogni qualvolta i 2/3 del C.D. lo ritenga necessario.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, il Vice o il Segretario. L'Assemblea Ordinaria è valida con la presenza in prima convocazione della metà degli iscritti aventi diritto al voto e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti e aventi diritto al voto. La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata a non meno di 1 ora dalla prima.

Art. 19

Le votazioni dell'Assemblea avverranno per alzata di mano. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 20

L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più 1 dei Soci iscritti. In seconda convocazione l'Assem=

blea Straordinaria è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 21

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo Nazionale composto da un numero di membri determinato dal Presidente e non inferiore a 1 Membro ogni 50 iscritti. Il 50% dei membri del Consiglio Direttivo sarà eletto dall'Assemblea mentre il residuo 50% sarà nominato dal C.E. dell'A.P.P.C. (Associazione Piccoli Proprietari Case).

Il C.D. dura in carica 4 anni dalla data dell'elezione. Il C.D., elegge nel Suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Nazionale che compongono il Comitato Esecutivo Nazionale.

Art. 22

Quando nel C.D. venga a ridursi per qualsiasi ragione il plenum dei componenti, subentreranno in carica, nell'ordine, altri Soci alla scelta dei quali si procederà secondo criterio, di cui all'Art. 21.

Art. 23

Il C.D. ha le seguenti attribuzioni:



a) promuove le iniziative e i provvedimenti tendenti a conseguire i fini dell'Associazione autorizzando le spese relative per la straordinaria amministrazione.

b) esegue gli adempimenti previsti dal presente Statuto e promuove l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea:

c) delibera sulla convocazione dell'Assemblea, sul bilancio preventivo e sul rendiconto dell'Associazione:

d) propone al Collegio dei Probiviri l'esame dei casi che possono rientrare nelle sanzioni disciplinari previste dall'art.35:

e) propone all'Assemblea l'ammontare della quota di iscrizione del contributo annuale e delle contribuzioni straordinarie come indicato all'art.5:

f) sottopone all'approvazione dell'Assemblea eventuali proposte di modifiche dello Statuto nonché di scioglimento e liquidazione dell'Associazione:

g) affida, nei limiti delle proprie attribuzioni, incarichi speciali ai suoi componenti e/o ai Soci, con o senza compenso:

h) svolge, in generale, qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali.

Art.24

Il Comitato Esecutivo Nazionale:

- 1) Attua le iniziative promosse dal Consiglio Direttivo e le deliberazioni dell'Assemblea.
- 2) Decide sull'ammissione dei nuovi Soci dell'Associazione.
- 3) Gestisce la ordinaria amministrazione dell'Associazione deliberando le spese relative ad ogni iniziativa ed i compensi e/o rimborsi spese di ogni incarico (art.23 punto g). A tal fine utilizza la disponibilità di cassa fino alla misura massima dell'80% delle entrate dell'anno.
- 4) Compie gli atti di straordinaria amministrazione nei limiti di spesa fissati dal Consiglio Direttivo.

Art.25

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Le riunioni sono valide quando interviene almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Qualora venga a mancare tale maggioranza, trascorsa mezz'ora dall'ora fissata per la riunione, le sedute sono valide se è presente almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Socio facente parte del C.D. che per tre volte con=

secutive non intervenga alle riunioni senza giustificato motivo, è considerato dimissionario dal Consiglio ed è sostituito da altro Socio secondo quanto previsto dall'art.22.

Art.26

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi su convocazione del Presidente o del Segretario.

Art.27

Delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo viene redatto processo verbale.

Art.28

IL PRESIDENTE

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario eletti dal C.D. nazionale a norma dell'art.21 restano in carica per tutta la durata del Consiglio e sono rieleggibili. L'elezione può essere fatta per acclamazione oppure per alzata di mano.

Il Presidente presiede l'Assemblea, il C.D. ed il C.E. in caso di assenza o impedimento lo sostituiscono nell'ordine, il Vice Presidente o il Segretario.

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione, ne dirige l'attività e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal C.D. e dal C.E.

Il Vice Presidente ed il Segretario coadiuvano il Pres.

sidente il quale può delegarli a particolari incarichi di Sua normale competenza...

Nei casi di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del C.D. ma deve riferire allo stesso alla Sua prima riunione, per le opportune ratifiche.

Art.28 bis

Il Presidente Onorario Nazionale è persona di chiari meriti culturali e di elevato prestigio anche a livello istituzionale, in particolare lo stesso deve essere persona che si è interessata fattivamente, a livello locale e nazionale dei problemi edilizi e di categoria, degli Amministratori Condominiali. Il Presidente Onorario Nazionale è nominato dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Art.29

SECRETARIO

Il Segretario promuove segue ed organizza l'attività dell'Associazione, coordina e dà impulso all'attività delle Sedi periferiche, cura i contatti con le forze politiche e sociali.

Art.30

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiwiri è eletto dalla Assemblea ed è composto di 3 Membri effettivi e uno Supplente.

Il Collegio dura in carica 4 anni .Su proposta del C.D. il Collegio dei Probiviri esamina i casi relativi ad eventuali sanzioni disciplinari in merito. Ai Probiviri compete altresì, dirimere ogni eventuale controversia che possa insorgere fra i Soci e il C.D. con voto consultivo.

CAPO 3°

Art.31

ORGANI DELLE SINGOLE SEDI

Ogni Sede deve avere i seguenti organi:

- 1) L'Assemblea degli iscritti ad ogni singola Sede:
- 2) Il Consiglio Direttivo:
- 3) Il Comitato Esecutivo:
- 4) Il Presidente:
- 5) Il Vice Presidente:
- 6) Il Segretario:
- 7) Il Revisore dei Conti:
- 8) Il Collegio dei Probiviri.

Le funzioni e le competenze e la durata in carica di ciascun organo sono, nell'ambito della singola Sede, quelle previste dal presente Statuto per i corrispondenti organi Nazionali. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno.

L'Assemblea elegge il C.D. ed il Revisore dei Conti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il



Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario che compongono il Comitato esecutivo.

Art. 32

Ogni Sede deve operare nel rispetto della linea politica elaborata ed approvata dalla Assemblea Nazionale, diretta ed attuata dagli organi nazionali.

Art. 33

Le Sedi dell'Associazione hanno autonomia contabile ed amministrativa.

Nella Cassa Nazionale dell'Associazione deve essere versato trimestralmente il 20% dei contributi associativi di ogni singola Sede. Alla Sede centrale dovranno essere comunicate trimestralmente le proposte dei Nuovi Soci, che il C.E. potrà accettare entro un Mese dal ricevimento.

Art. 34

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per otto anni dall'approvazione di questo Statuto gli organi direttivi della Sede di Genova fungeranno da organi e le casse della Sede di Genova fungeranno da Casse Nazionali.

Art. 35

Il Collegio Probivirale applica il provvedimento di cancellazione di Socio nel caso di comportamenti che rechino nocimento al prestigio ed agli interessi ma-

teriali dell'Associazione o che siano incompatibili con i fini statutari e con la linea di condotta fissata dagli Organi Direttivi.

Il Collegio dei Proibiviri può, per gravi motivi di opportunità, sospendere cautelativamente il Socio in pendenza di procedimento disciplinare. Ai fini normativi il Socio cancellato è assimilato al Socio dimissionario.

Roberto B. ...